



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Comunicato Ufficiale n° 66 del 14 Novembre 2017

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 13 novembre 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Carlo	ROTUNDO	PRESIDENTE;
- Avv. Anna	PIANE	COMPONENTE;
- Avv. Maurizio	RODINO'	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A. Sig.Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.12 della Società A.S.D. SAN GIORGIO 2012

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.49 del 19.10.2017 (squalifica del calciatore BORGHETTO Davide fino al 30.11.2017, squalifica del calciatore AMADDEO Consolato fino al 30.11.2017).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

con ricorso del 25.10.2017 l'A.S.D. San Giorgio 2012 impugnava parzialmente la delibera del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. nr. 49 del 19.10.2017 del Comitato Regionale LND Calabria emessa all'esito della gara S.Gaetano Catanoso – S.Giorgio 2012 del 14.10.2017 del campionato di 1^ categoria, chiedendo la riduzione della squalifica del calciatore Borghetto Davide, nonché la revoca della squalifica inflitta al calciatore Amaddeo Consolato fino al 30.11.2017 invocando lo scambio di persona con il calciatore Caridi Adriano, in lista con il n. 16, come denunciato dal medesimo in una dichiarazione spontanea di responsabilità con firma autenticata allegata al ricorso, nella quale asserisce di essere entrato in campo e di avere rivolto all'arbitro frasi offensive e minacciose.

Alla seduta del 30 ottobre 2017, la C.S.A.T., in parziale accoglimento del reclamo, riduceva la squalifica al calciatore BORGHETTO Davide fino a tutto il 23.11.2017 e disponeva accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante; per quanto concerne la posizione del calciatore Amaddeo Consolato, alla luce della complessità dei fatti oggetto di discussione, si rendeva necessario procedere ad un approfondimento di indagine, per cui si disponeva la convocazione a chiarimenti dell'arbitro per la seduta del 6 Novembre 2017, e, rilevato che non si è presentato per impegni familiari, rimandava la decisione all'esito della disposta audizione per la seduta del 13 novembre 2017.

Alla odierna seduta l'arbitro, riconvocato a chiarimenti, dopo aver preso visione della foto allegata agli atti, a rettifica del referto, ha dichiarato che il calciatore resosi responsabile di frasi offensive e minacciose è CARIDI ADRIANO e non AMADDEO CONSOLATO, come erroneamente riportato in referto.

Da ciò deriva la revoca della squalifica nei confronti del calciatore Amaddeo Consolato, con conseguente invio degli atti al Giudice Sportivo per gli opportuni provvedimenti nei confronti del calciatore Caridi Adriano.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo revoca la squalifica al calciatore AMADDEO Consolato, disponendo la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale LND Calabria per gli opportuni provvedimenti nei confronti del calciatore CARIDI Adriano.

RECLAMO n.13 della Società A.S.REAL KROTON

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.15 SGS del 19.10.2017(ripetizione della gara Citta' di Cariati – Real Kroton del 14.10.2017, Campionato Regionale Allievi, ammenda di € 150,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti il legale e il presidente della società reclamante;

RILEVA

con ricorso del 25.10.2017, trasmesso alla controparte, la A.S. Real Kroton impugnava la delibera del Giudice Sportivo indicata in epigrafe chiedendo l'annullamento dell'ammenda posta a carico della Società Real Kroton e la punizione sportiva della perdita della gara per la Società Città di Cariati in quanto "le proteste ed il comportamento antisportivo e minaccioso sono stati tenuti dai dirigenti e sostenitori dell'altra società e sono poi culminati nell'invasione di campo da parte dell'allenatore della squadra Città di Cariati, a seguito della quale l'arbitro ha deciso di sospendere la partita".

La Corte, ritenuto che al 2' minuto di recupero del 2^a tempo l'allenatore della Società Città di Cariati entrato in campo con atteggiamento minaccioso veniva immediatamente allontanato, ancora prima di entrare in contatto con l'arbitro, e che dalla ricostruzione dei fatti resa negli atti ufficiali non emerge un'impossibilità oggettiva di proseguire la gara, come richiesto dalla giurisprudenza sportiva, per giustificare un provvedimento di sospensione; considerato che il direttore di gara ha mostrato un ingiustificato timore soggettivo e che, pertanto, condivide la decisione del Giudice Sportivo;

ritenuto che il comportamento offensivo dei sostenitori e dei dirigenti del Real Kroton è stato descritto nel referto in maniera generica e insufficiente, per cui non è possibile valutare la congruità della sanzione inflitta rispetto alla natura e alla entità degli addebiti;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, annulla la sanzione dell'ammenda a carico della Società A.S.REAL KROTON; conferma nel resto la delibera impugnata; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi